

Rag. Franco Falardi  
Dott.ssa Paola Falardi  
Dott. Francesco Falardi  
Consulenza del lavoro: Luca Falardi

Rag. Angela Gambirasio  
Rag. Andrea Lozza  
Rag. Silvia Colleoni

Segreteria: Denise Colleoni

Bergamo, 07/08/2025

## **AGOSTO 2025 - SOGGETTI ISA: INTRODOTTA L'ACCOPIATA DEL CPB 2025–2026 CON LA SANATORIA 2019–2023**

con la collaborazione del Centro Studi SEAC

### **ULTIME NOVITÀ FISCALI**

<b>PEC amministratori</b>	È disposto il differimento dal 30.6 al 31.12.2025 dell'obbligo di iscrizione nel Registro Imprese del domicilio digitale / PEC degli amministratori previsto per le società costituite prima dell'1.1.2025.
<b>Nota MiMiT 25.6.2025, n. 127654</b>	
<b>Portale ENEA 2025</b>	Dal 30.6.2025 è stato attivato il portale tramite il quale è possibile compilare e inviare all'ENEA la Comunicazione degli interventi terminati nel 2025 relativi al risparmio energetico (c.d. "Ecobonus"), al recupero del patrimonio edilizio che comportano un risparmio energetico e/o l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia (c.d. "Bonus casa") e al c.d. "bonus arredo", relativo all'acquisto di elettrodomestici. Per gli interventi con fine lavori tra l'1.1 e il 30.6.2025 nonché per i lavori conclusi nel 2024 ma con parte delle spese sostenute nel 2025, il termine di 90 giorni decorre dal 30.6.2025 e pertanto lo stesso scade il 28.9.2025. Inoltre il 4.7.2025 è stato aggiornato il portale per la Comunicazione degli interventi relativi al "SuperEcobonus". In tal caso il predetto termine di 90 giorni decorre dal 4.7.2025 e pertanto lo stesso scade il 2.10.2025.
<b>Avvisi ENEA 30.6.2025 e 4.7.2025</b>	
<b>Rimborso credito IVA</b>	Ai fini del riconoscimento di un credito IVA chiesto a rimborso, il contribuente deve fornire prova sia dell'osservanza di tutti i requisiti sostanziali per la detrazione, dimostrando in concreto di avere effettuato acquisti da un soggetto passivo, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili, sia dell'esistenza e consistenza del credito.
<b>Ordinanza Corte Cassazione 2.7.2025, n. 17850</b>	
<b>Interessi di mora automatici secondo semestre 2025</b>	È stato pubblicato sulla G.U. 14.7.2025, n. 161 il Comunicato con il quale sono individuati i tassi di interesse applicabili ai ritardati pagamenti nel periodo 1.7 – 31.12.2025:
<b>Comunicato MEF 14.7.2025</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>– 10,15% (2,15% + maggiorazione 8%) per la vendita dei prodotti in genere;</li><li>– 14,15% (2,15% + maggiorazione 12%) per la vendita di alimenti deteriorabili.</li></ul>

## COMMENTI

### SOGGETTI ISA: INTRODOTTA L'ACCOPPIATA DEL CPB 2025-2026 CON LA SANATORIA 2019-2023

In sede di conversione del DL n. 84/2025, c.d. "Decreto fiscale" è stata introdotta una specifica disposizione che **consente** (soltanto) ai **soggetti ISA l'accoppiata concordato preventivo biennale (CPB) 2025-2026 e sanatoria annualità 2019-2023** (già prevista per le annualità 2018-2022 per i soggetti aderenti al CPB 2024-2025).

La sanatoria, o meglio il "regime di ravvedimento", delle predette annualità prevede **la graduale determinazione del maggior imponibile e dell'imposta richiesta per la definizione, in base al punteggio ISA.**

La stessa è consentita anche per le annualità "escluse" dagli ISA; in tal caso il relativo costo è determinato con specifiche modalità, considerata l'assenza di un punteggio ISA.

#### SANATORIA 2019-2023 SOGGETTI ISA CHE ADERISCONO AL CPB 2025-2026

I **soggetti ISA che aderiscono**, entro il 30.9.2025, **al CPB 2025-2026 possono applicare il "regime di ravvedimento"**, versando un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali nonché dell'IRAP così determinata.

##### Base imponibile imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali


La base imponibile è costituita dalla **differenza tra:**

- **reddito** d'impresa / lavoro autonomo **dichiarato** in ciascuna annualità
- e
- **incremento** dello stesso calcolato nelle seguenti misure:

5%	→	punteggio ISA <b>pari a 10</b>
10%	→	punteggio ISA <b>pari o superiore a 8 e inferiore a 10</b>
20%	→	punteggio ISA <b>pari o superiore a 6 e inferiore a 8</b>
30%	→	punteggio ISA <b>pari o superiore a 4 e inferiore a 6</b>
40%	→	punteggio ISA <b>pari o superiore a 3 e inferiore a 4</b>
50%	→	punteggio ISA <b>inferiore a 3</b>

Per il **2019 / 2022 / 2023** la misura dell'imposta sostitutiva è così individuata:

10%	→	punteggio ISA <b>pari o superiore a 8</b>
12%	→	punteggio ISA <b>pari o superiore a 6 e inferiore a 8</b>
15%	→	punteggio ISA <b>inferiore a 6</b>

 Per il **2020 e 2021**, in considerazione dell'emergenza COVID-19, l'imposta sostitutiva è **diminuita del 30%**.


L'imposta sostitutiva da versare per ciascuna annualità **non può essere inferiore a € 1.000.**

##### Base imponibile imposta sostitutiva dell'IRAP

La base imponibile è costituita dalla **differenza tra:**

- **valore della produzione netta (VAP) dichiarato** in ciascuna annualità
- e
- **incremento** dello stesso calcolato nelle predette misure ai fini delle imposte sui redditi.

Per il **2019 / 2022 / 2023** l'imposta sostitutiva dell'IRAP è **pari al 3,9%**.

 Per il **2020 e 2021**, in considerazione dell'emergenza COVID-19, l'imposta sostitutiva è **diminuita del 30%**.

La misura delle imposte sostitutive dovute per la sanatoria in esame può essere individuata dalla seguente Tabella.

Punteggio ISA	Base imponibile imposta sostitutiva (*)	SANATORIA 2019 - 2022 - 2023		SANATORIA 2020 - 2021	
		Imposta sostitutiva II.DD.	Imposta sostitutiva IRAP	Imposta sostitutiva II.DD.	Imposta sostitutiva IRAP
10	5%	10%	3,9%	7%	2,73%
≥ 8 - < 10	10%			8,4%	
≥ 6 - < 8	20%			10,5%	
≥ 4 - < 6	30%	15%			
≥ 3 - < 4	40%				
< 3	50%				

(\*) Reddito d'impresa / lavoro autonomo o VAP dichiarato per l'annualità di riferimento.

### CAUSE DI ESCLUSIONE ISA E SANATORIA 2019-2023

L'accesso alla sanatoria 2019-2023 è consentito anche ai soggetti ISA con ricavi / compensi fino a € 5.164.569 (che non determinano il reddito con criteri forfetari) che, anche per una delle annualità comprese tra il 2019 e il 2023:

- sono stati interessati da una **causa di esclusione ISA** collegata all'**emergenza COVID-19** (che, di fatto, ha riguardato il 2020, 2021 e 2022);
- hanno dichiarato la **sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell'attività**;
- esercitano 2 o più attività d'impresa non rientranti nel medesimo ISA, **soggetti c.d. "multiattività"**.

La presenza, per una o più delle annualità 2019-2023, delle specifiche cause di esclusione ISA (emergenza COVID-19 / non normale svolgimento dell'attività / multiattività) che consentono (comunque) di aderire alla sanatoria va verificata considerando lo specifico codice riportato a rigo RE1 / RF1 / RG1 del mod. REDDITI del periodo d'imposta di riferimento.

#### Esclusioni ISA COVID-19

Le cause di esclusione ISA collegate all'emergenza COVID-19 introdotte per il **2020-2021 e 2022** sono individuate dai **codici "15", "16" e "17"**.

Causa esclusione	Codice esclusione		
	Mod. REDDITI 2021 (anno 2020)	Mod. REDDITI 2022 (anno 2021)	Mod. REDDITI 2023 (anno 2022)
Diminuzione ricavi di almeno il 33% nell'anno di riferimento rispetto al 2019	15	15	---
Soggetti che hanno aperto la partita IVA dal 2019	16	16	---
Soggetti che esercitano in maniera prevalente le attività individuate da specifici codici attività	17	17	---
Soggetti che hanno aperto la partita IVA dal 2021	---	---	15

#### Esclusione ISA non normale svolgimento dell'attività

In caso di periodo d'imposta di non normale svolgimento dell'attività l'esclusione ISA è individuata dal **codice "4"**.

Causa esclusione	Codice esclusione				
	Mod. REDDITI 2020 (anno 2019)	Mod. REDDITI 2021 (anno 2020)	Mod. REDDITI 2022 (anno 2021)	Mod. REDDITI 2023 (anno 2022)	Mod. REDDITI 2024 (anno 2023)

Periodo di non normale svolgimento dell'attività	4	4	4	4	4
--	---	---	---	---	---

### Esclusione soggetti ISA multiattività

Per i soggetti c.d. “multiattività” opera la causa di esclusione ISA identificata dal **codice “7”**.

Si rammenta che sono considerati multiattività i soggetti che esercitano 2 o più attività d'impresa, non rientranti nel medesimo ISA, qualora l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività **non rientranti tra quelle considerate dall'ISA** relativo all'attività prevalente, comprensivi di quelli delle eventuali attività complementari, **superi il 30% dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati**.



Per alcuni ISA (ad esempio, alberghi, ristoranti, bar, ecc.) sono individuate delle specifiche **attività complementari**.

L'esercizio di tali attività congiuntamente all'attività prevalente **non comporta l'esclusione dall'applicazione degli ISA**, a nulla rilevando che le stesse siano superiori / inferiori al 30% dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.

Causa esclusione	Codice esclusione				
	Mod. REDDITI 2020	Mod. REDDITI 2021	Mod. REDDITI 2022	Mod. REDDITI 2023	Mod. REDDITI 2024
	(anno 2019)	(anno 2020)	(anno 2021)	(anno 2022)	(anno 2023)
Multiattività	7	7	7	7	7

### COSTO SANATORIA 2019-2023 IN PRESENZA DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE ISA

Il costo della sanatoria, ossia l'imposta sostitutiva dovuta per i soggetti interessati dalle predette cause di esclusione ISA è così determinato.

#### Imposta sostitutiva imposte sui redditi e relative addizionali

La base imponibile è costituita dalla **differenza tra**:

- **reddito** d'impresa / lavoro autonomo **dichiarato** in ciascuna annualità
- e
- **incremento** dello stesso nella misura del **25%**.

L'imposta sostitutiva ai fini delle imposte dirette e relative addizionali è **pari al 12,5%**.



L'imposta sostitutiva dovuta è **diminuita del 30%** (la riduzione **non** è applicabile ai soggetti “multiattività”).

L'importo da versare per ciascuna annualità **non può comunque essere inferiore a € 1.000**.

#### Imposta sostitutiva IRAP

La base imponibile è costituita dalla **differenza tra**:

- **valore della produzione netta** (VAP) **dichiarato** in ciascuna annualità
- e
- **incremento** dello stesso nella predetta misura del **25%**.

L'imposta sostitutiva ai fini dell'IRAP è **pari al 3,9%**.



L'imposta sostitutiva dovuta è **diminuita del 30%** (la riduzione **non** è applicabile ai soggetti “multiattività”).

### VERSAMENTO DELLE IMPOSTE SOSTITUTIVE DOVUTE PER LA SANATORIA

Il **versamento** delle imposte sostitutive va **effettuato**:

- **in un'unica soluzione, tra l'1.1 e il 15.3.2026;**

oppure

- **ratealmente**, in un massimo di **10 rate mensili** maggiorate degli interessi al tasso legale.

In caso di pagamento rateale, la sanatoria, per ciascuna annualità, si **perfeziona con il pagamento di tutte le rate**. Il pagamento di una rata, diversa dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva **non comporta la decadenza dal beneficio** della rateazione.

Con riguardo ai redditi prodotti in forma associata da **società di persone / associazioni professionali** di cui all'art. 5, TUIR e da **società di capitali trasparenti** ex artt. 115 e 116, TUIR, il **versamento dell'imposta sostitutiva** delle imposte sui redditi / addizionali **può essere effettuato dalla società / associazione** in luogo dei singoli soci / associati.

La sanatoria **non si perfeziona se il pagamento** (unica soluzione / prima rata) **è successivo alla notifica di un pvc / schema di atto di accertamento** ovvero di un **atto di recupero di crediti inesistenti**.

### **BENEFICI DELLA SANATORIA**

---

A seguito del versamento dell'unica rata / regolare versamento delle rate, sono **inibiti gli accertamenti per il 2019 / 2020 / 2021 / 2022 / 2023 del reddito d'impresa / lavoro autonomo** ex artt. 39, DPR n. 600/73 e 54, comma 2, secondo periodo, DPR n. 633/72, **salvo** il verificarsi delle seguenti fattispecie:

- a) **decadenza dal CPB**;
- b) applicazione di una **misura cautelare, personale / reale**, ovvero notifica di un **Provvedimento di rinvio a giudizio** per uno dei delitti previsti dal D.Lgs. n. 74/2000, ad eccezione delle fattispecie di cui agli artt. 4 (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture / altri documenti per operazioni inesistenti), 10-bis (omesso versamento di ritenute certificate), 10-ter (omesso versamento IVA) e 10-quater, comma 1 (indebita compensazione), nonché dell'art. 2621 (false comunicazioni sociali), C.c. e degli artt. 648-bis (riciclaggio), 648-ter (impiego di denaro, beni / utilità di provenienza illecita) e 648-ter 1 (autoriciclaggio), C.p., **commessi dal 2018 al 2022**;
- c) **mancato perfezionamento della sanatoria per decadenza dalla rateazione**;
- d) **dichiarazione infedele di una causa di esclusione ISA** per emergenza COVID-19 / sussistenza di un periodo di non normale svolgimento dell'attività / multiattività.

Nei casi previsti dalla lett. b) ed in caso di mancato pagamento di una rata, **la decadenza riguarda esclusivamente l'annualità di riferimento**.

#### ***Differimento termini decadenza accertamento***

È prevista la proroga della decadenza dei termini di accertamento:

- **al 31.12.2028**, con riguardo alle annualità "sanate", per i **soggetti che aderiscono al CPB 2025-2026** e che utilizzano, **per una o più annualità dal 2019 al 2022**, la sanatoria in esame;
- **al 31.12.2026**, con riguardo agli accertamenti in scadenza al 31.12.2025, per i **soggetti che aderiscono al CPB 2025-2026** ma non si avvalgono della sanatoria.